

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 59

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
1° marzo 2006

Sommaio

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 352/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici** 7

- Regolamento (CE) n. 353/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 354/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione** 10

- ★ **Regolamento (CE) n. 355/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originarie della Repubblica di Corea** 12

- Regolamento (CE) n. 356/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1° al 31 marzo 2006 34

- ★ **Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** 35

2

(segue)


IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 358/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° marzo 2006	37
Regolamento (CE) n. 359/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006	40
Regolamento (CE) n. 360/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	42



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 351/2006 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2006**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili, a decorrere dal 1° luglio 2005, alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 ⁽²⁾ possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.
- (3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.
- (4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo com-

preso fra il 1° luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- (5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1° maggio 2004, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Afghanistan (*)	0
Albania	86,2
Algeria	89,3
Angola	126,5
Arabia Saudita	86,4
Argentina	63,3
Armenia	104,9
Australia	105,3
Bangladesh	53,3
Barbados	127,4
Benin	92,8
Bolivia	52,2
Bosnia-Erzegovina	73,4
Botswana	62,8
Brasile	76,8
Bulgaria	73,9
Burkina-Faso	87,7
Burundi (*)	0
Cambogia	67,6
Camerun	101,3
Canada	84,6
Capo Verde	74,2
Ciad	130,6
Cile	79,4
Cina	78,5
Cipro	101,3
Cisgiordania e Gaza	91,3
Colombia	71,3
Congo	129,8
Corea del Sud	108,2
Costa Rica	72,4
Costa d'Avorio	111,2
Croazia	101,8
Cuba	93
Ecuador	70,5
Egitto	56,9
El Salvador	81,7
Eritrea	51
Estonia	77,7
Etiopia	81,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Figi	78,4
Filippine	51,4
Gabon	116,1
Gambia	51,1
Georgia	96,1
Ghana	79,4
Giamaica	91,5
Giappone (Naka)	125,6
Giappone (Tokyo)	132,9
Gibuti	101,1
Giordania	76
Guatemala	84,9
Guinea	59,8
Guinea-Bissau	139,2
Guyana	60,6
Haiti	100,8
Honduras	75,9
Hong Kong	87,6
India	51,6
Indonesia	78,7
Isole Salomone	85,4
Israele	91,5
Kazakistan	112,8
Kenya	88,2
Kirghizistan	84,6
Laos	74,7
Lesotho	74,3
Lettonia	71,2
Libano	105,7
Liberia (*)	0
Lituania	73,8
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	69,9
Madagascar	71,9
Malaysia	73,9
Malawi	76,4
Mali	98,8
Malta	97,9
Marocco	86,1
Mauritania	71,7
Maurizio	75
Messico	77,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Moldova (*)	0
Mozambico	72,7
Namibia	79,5
Nepal	72,7
Nicaragua	67,5
Niger	91,8
Nigeria	86,1
Norvegia	132,5
Nuova Caledonia	120,4
Nuova Zelanda	106,7
Pakistan	52,9
Papua Nuova Guinea	77,3
Paraguay	66
Perù	86,5
Polonia	78
Repubblica ceca	82,1
Repubblica centrafricana	117,6
Repubblica democratica del Congo	138,6
Repubblica dominicana	84,8
Romania	56,4
Ruanda	87,7
Russia	110
Senegal	78,2
Serbia e Montenegro	61,7
Sierra Leone	72
Singapore	97,6
Siria	67,5
Slovacchia	87,4
Slovenia	76,4
Somalia (*)	0
Sri Lanka	60,8
Stati Uniti (New York)	106,8
Stati Uniti (Washington)	103,7
Sudafrica	66,6
Sudan	43,4
Suriname	54,7
Svizzera	118,7
Swaziland	69,7
Tagikistan	73
Taiwan	96,2
Tanzania	61,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Thailandia	61,8
Togo	95
Trinidad e Tobago	73,8
Tunisia	72,6
Turchia	93,2
Ucraina	101,1
Uganda	75,6
Ungheria	78,1
Uruguay	74,8
Vanuatu	124,1
Venezuela	59,9
Vietnam	52,7
Yemen	75,8
Zambia	55,9
Zimbabwe	62,7

(*) Non disponibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 352/2006 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2006****che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio ⁽¹⁾ limita l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti a taluni appalti aggiudicati da talune pubbliche amministrazioni in risposta alle misure prese dagli Stati Uniti a norma del titolo VII del Trade Act del 1988 nei confronti di candidati ed offerenti della Comunità.
- (2) La decisione degli Stati Uniti d'America di abrogare le sanzioni imposte ai sensi del titolo VII del Trade Act del 1988 prende effetto il 1° marzo 2006.

- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1461/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1461/93, riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici, è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK

⁽¹⁾ GU L 146 del 17.6.1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 353/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,9
	204	41,2
	212	94,6
	999	72,2
0707 00 05	052	155,9
	068	138,2
	204	68,1
	999	120,7
0709 10 00	220	57,6
	999	57,6
0709 90 70	052	133,1
	204	55,8
	999	94,5
0805 10 20	052	53,7
	204	46,5
	212	42,5
	220	41,6
	624	63,0
	999	49,5
0805 50 10	052	43,1
	220	39,9
	624	57,5
	999	46,8
0808 10 80	388	115,2
	400	126,6
	404	103,1
	528	89,1
	720	79,4
	999	102,7
0808 20 50	220	60,6
	388	87,6
	400	93,6
	512	65,7
	528	70,8
	720	45,0
	999	70,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 354/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Con uno scambio di lettere, la Commissione delle Comunità europee e l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE)⁽²⁾ hanno deciso di agire in collaborazione. Con l'appoggio della Comunità, l'UIE ha successivamente adottato, nel maggio 2005, alcuni principi e orientamenti specifici per il benessere degli animali oggetto di scambi internazionali, in particolare in relazione al trasporto aereo, terrestre e marittimo, ripresi al punto 3.7 del codice sanitario per gli animali terrestri. Per dare applicazione al punto 3.7.2.1 degli orientamenti per il trasporto marittimo di animali e al punto 3.7.3.1 degli orientamenti per il trasporto terrestre di animali, nei quali sono definite le responsabilità delle autorità competenti, è opportuno rafforzare gli strumenti per il controllo e la valutazione del benessere degli animali, migliorando il sistema di elaborazione delle relazioni relative alle ispezioni eseguite dagli Stati membri sulle condizioni di benessere degli animali esportati a partire dalla Comunità.
- (2) Al fine di facilitare una valutazione approfondita dell'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione⁽³⁾, è opportuno esigere dagli Stati membri la presentazione di dati statistici dettagliati in merito ai casi di mancato pagamento delle restituzioni all'esportazione. A tale scopo, è opportuno che tali dati siano centralizzati a livello degli organismi pagatori, anche ai fini di una maggiore trasparenza. Pertanto, è opportuno disporre che l'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita trasmetta all'organismo pagatore copia della relazione di ispezione del punto di uscita.
- (3) Il regolamento (CE) n. 639/2003 prevede l'effettuazione di controlli successivamente all'uscita dal territorio doganale comunitario. Esso dispone, inoltre, che i controlli siano effettuati esclusivamente da un veterinario. Ai fini

di una maggiore efficacia, è opportuno provvedere affinché tali controlli siano effettuati solamente da un veterinario in possesso di un titolo in medicina veterinaria ai sensi della direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi⁽⁴⁾.

- (4) In alternativa e fatte salve le competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, è opportuno introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di assicurarsi che gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza verifichino che i veterinari che possiedono un titolo professionale non contemplato dalla direttiva 78/1026/CEE siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽⁵⁾.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 639/2003.
- (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi dopo un periodo appropriato per l'attuazione delle modifiche.
- (7) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia di tale relazione è inviata all'organismo pagatore.»;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU C 215 del 27.8.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1979/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- 2) all'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 78/1026/CEE del Consiglio (*). Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dalla direttiva 91/628/CEE. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.

(*) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1.»

- 3) all'articolo 8, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, II e III;

d bis) il numero di sanzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1 e 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1^o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 355/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originarie della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Apertura**

- (1) Il 18 aprile 2005, la Whirlpool Europe s.r.l. (il denunziante), che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di frigoriferi «side by side», ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di alcuni frigoriferi «side by side» originarie della Repubblica di Corea.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping di cui tale prodotto è stato oggetto e del notevole pregiudizio che ne è derivato, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 2 giugno 2005, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori coreani, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Tre produttori esportatori coreani e i relativi importatori nella Comunità, il denunziante, un importatore indipendente, due fornitori e due dettaglianti che operano nella Comunità hanno risposto al questionario.
- (6) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) *Produttori comunitari:*
 - Whirlpool Europe s.r.l, Varese, Italia

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 135 del 2.6.2005, pag. 4.

- b) *Importatori indipendenti nella Comunità:*
- Indesit Company SpA, Fabriano, Italia
- c) *Dettaglianti comunitari:*
- Media-Saturn Systemzentrale GmbH, Ingolstadt, Germania
- d) *Produttori esportatori coreani:*
- Daewoo Electronics Corporation, Seul
 - LG Electronics Corporation, Seul
 - Samsung Electronics Corporation, Seul
- e) *Importatori collegati nella Comunità:*
- Daewoo Electronics Sales UK, Wokingham, Regno Unito
 - LG Electronics Benelux BV, Almere, Paesi Bassi
 - LG Electronics España SA, Madrid, Spagna
 - LG Electronics UK Limited, Slough, Regno Unito
 - Samsung Electronics Benelux BV, Delft, Paesi Bassi
 - Samsung Electronics Iberia SA, Barcellona, Spagna
 - Samsung Electronics UK Limited, Chertsey, Regno Unito.
- (7) Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

1.3. Periodo dell'inchiesta

- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (il periodo dell'inchiesta o PI). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 marzo 2005 (il periodo in esame).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (9) Il prodotto in esame è costituito da frigoriferi «side-by-side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, originari della Repubblica di Corea e attualmente classificabili al codice NC ex 8418 10 20.

- (10) Un produttore comunitario di casalinghi ha chiesto l'inclusione di frigoriferi e congelatori che, utilizzando uno speciale kit, possono essere uniti a formare un sistema unico. I servizi della Commissione hanno esaminato la richiesta, concludendo che il prodotto finale è costituito da due apparecchi distinti che possono essere acquistati e funzionare indipendentemente. Tale prodotto non è quindi costituito dalla combinazione di un frigorifero e di un congelatore e non rientra quindi nella definizione del prodotto.
- (11) Un produttore esportatore ha sostenuto che tutti i frigoriferi avrebbero dovuto essere oggetto della procedura in quanto caratterizzati dallo stesso scopo, quello di conservare alimenti e bevande, e dall'avere un compartimento frigorifero e un compartimento congelatore.
- (12) La stessa società ha inoltre sostenuto che la descrizione del prodotto riportata nell'avviso di apertura fosse sbagliata. Secondo tale società, nell'ambito dell'industria in oggetto, per frigoriferi «side by side» si intendono frigoriferi con compartimento frigorifero e compartimento congelatore adiacenti, con porta esterna separata per ciascuna sezione. Secondo la società, se viene confermata la definizione del prodotto di cui all'avviso di apertura, alcuni tipi di apparecchi detti «bottom freezer», in particolare i frigo-congelatori con due porte nel compartimento frigorifero in posizione superiore e una porta nel compartimento congelatore in posizione inferiore, verrebbero compresi nell'inchiesta, mentre modelli analoghi con una porta per ogni compartimento verrebbero esclusi. La società ha quindi suggerito di escludere dal procedimento tutte le combinazioni frigo-congelatore con tre o più porte o allargare al contrario l'ambito dell'inchiesta fino a comprendere tutte le combinazioni frigo-congelatore.
- (13) Per quanto riguarda l'argomentazione che tutti i frigoriferi avrebbero dovuto essere inseriti, in quanto caratterizzati dallo stesso scopo, va osservato che i frigoriferi «side by side» rappresentano un settore di mercato nettamente distinto. Le caratteristiche fisiche specifiche, in particolare la presenza di due grandi porte adiacenti, danno al frigorifero «side by side» un posto unico tra le combinazioni frigo-congelatori. Presentando tale prodotto come appartenente ad una categoria superiore (*premium*) di combinazione frigo-congelatore, anche i produttori, i distributori e i venditori riconoscono tale differenza.
- (14) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, l'inchiesta ha permesso di concludere che non esiste una definizione comunemente riconosciuta di frigoriferi «side by side». Le combinazioni frigo-congelatore a tre porte, di cui al considerando (12), tuttavia, si possono trovare accanto a tutti gli altri modelli di frigoriferi «side by side» presenti sul mercato. Anche il produttore esportatore che ha presentato le osservazioni in oggetto ha commercializzato in passato tali combinazioni frigo-congelatore, definendole esplicitamente «frigoriferi "side by side" a tre porte».
- (15) Si conclude pertanto in via provvisoria che nonostante le differenze di volume, accessori e materiali, tutti i tipi di frigoriferi «side by side», comprese le combinazioni frigo-congelatore a tre porte con il congelatore in basso, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono fondamentalmente utilizzati per gli stessi scopi.
- (16) Pertanto, le osservazioni del produttore esportatore in questione non sono state tali da giustificare il cambiamento della descrizione del prodotto in esame di cui al paragrafo 2 dell'avviso di apertura. Si è tuttavia rivelato necessario procedere ad una leggera modifica del testo, priva di effetti sul tipo di prodotti in esame, per rendere la definizione del prodotto uguale alla descrizione presente nella nomenclatura combinata.

2.2. Prodotto simile

- (17) L'inchiesta ha permesso di stabilire che il prodotto in esame, i frigoriferi «side by side» prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria e i frigoriferi «side by side» prodotti e venduti nella Repubblica di Corea hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

- (18) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità. In tutti i casi, le vendite sul mercato interno si sono rivelate rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (19) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.
- (20) In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine, si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti: a) per i tipi per i quali oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita è risultata pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno; b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non oltre l'80 %, in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari; c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.
- (21) Per i tipi di prodotti la cui vendita non è risultata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale è stato costruito.
- (22) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Ove necessario, i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (23) La maggior parte delle vendite effettuate dai produttori esportatori in questione sono state fatte a importatori collegati nella Comunità. Per tali vendite, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria, sono stati applicati adeguamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Tra questi rientrano i costi di nolo, movimentazione, carico, assicurazione e i costi accessori nonché le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dagli importatori collegati. Il prezzo di rivendita è stato ulteriormente adeguato per tener conto del congruo margine di profitto che, secondo quanto accertato nell'inchiesta, è stato realizzato da un importatore indipendente del prodotto in esame.

- (24) Le rimanenti esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

3.3. Confronto

- (25) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti, se necessario corretti, relativi alle differenze a livello di costi di imballaggio, costi di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione e spese accessorie, restituzione del dazio, livello commerciale, assistenza post vendita, commissioni, sconti, riduzioni e spese pubblicitarie.
- (26) Tutti tre i produttori esportatori hanno inviato una tabella comparativa con i modelli venduti sul mercato interno e i modelli non esattamente uguali esportati nella Comunità, chiedendo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), un adeguamento per le altre differenze a livello di caratteristiche fisiche. Nel caso di due società, gli adeguamenti richiesti sono stati concessi per tenere conto in misura adeguata del valore di mercato delle diverse caratteristiche fisiche. Per questo motivo, a tutti tre i produttori esportatori sono stati concessi adeguamenti per le differenze a livello di caratteristiche fisiche.
- (27) Una società ha chiesto un adeguamento relativo alla restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, basando la richiesta solamente sui dazi pagati sulle materie prime assertivamente utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame. La società in questione non ha tuttavia dimostrato la restituzione dei dazi al momento dell'esportazione del prodotto in esame e non è stato quindi possibile accertare il rimborso dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.
- (28) Due produttori esportatori hanno effettuato una parte delle vendite sul mercato interno tramite dettaglianti collegati. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), hanno chiesto l'esclusione delle vendite di tali dettaglianti dal computo del valore normale, in quanto effettuate ad un livello commerciale che non esiste sul mercato comunitario. L'inchiesta ha rivelato che i dettaglianti collegati in questione hanno venduto il prodotto simile in misura preponderante o esclusiva a consumatori, ad un livello commerciale quindi che non esiste sul mercato comunitario. Essa ha inoltre permesso di stabilire che i prezzi praticati erano ad un livello sistematicamente diverso dai prezzi riservati ad altre categorie di acquirenti. Alla luce di tali fatti e poiché le altre vendite interne di entrambe le società si sono rivelate sufficientemente rappresentative, la Commissione ha deciso di escludere tali vendite a consumatori dal calcolo del valore normale.
- (29) Un produttore esportatore ha trasportato il prodotto in esame tramite una società collegata e le tariffe applicate da tale parte collegata si sono rivelate significativamente inferiori al livello di mercato. Tali spese, pertanto, sono state sostituite dalle spese che, durante il periodo dell'inchiesta, uno spedizioniere non collegato ha applicato al trasporto marittimo del prodotto in esame verso la Comunità.
- (30) Tutti tre i produttori esportatori hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), un adeguamento relativo al costo del credito assertivamente sostenuto relativamente alle vendite interne. Tali richieste si basano sull'effettivo periodo di rimborso del credito utilizzato dagli acquirenti nel quadro della formula di pagamento «conto aperto» utilizzata sul mercato interno coreano. In realtà, è emerso che nel quadro di tale sistema di pagamento, i produttori esportatori non accordavano in genere periodi specifici di rimborso del credito e non è stato possibile determinare accuratamente tali periodi, poiché non si è potuto mettere in relazione le ricevute con fatture specifiche. La richiesta dei produttori esportatori è stata quindi respinta.

3.4. Margine di dumping

- (31) L'inchiesta ha rivelato, per tutti tre i produttori esportatori, una distribuzione dei prezzi all'esportazione con evidenti differenze tra regioni. In Francia e nel Regno Unito, per esempio, si sono concentrati volumi significativi a basso prezzo. Tali mercati hanno assorbito più del 50 % delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità nel periodo in esame.
- (32) L'utilizzo del confronto tra media ponderata del valore normale e media ponderata dei prezzi all'esportazione in tutti gli Stati membri non avrebbe permesso di rilevare il dumping praticato in tali mercati, in quanto i prezzi a livello di dumping adottati dai tre produttori esportatori nei mercati francese e britannico sono stati interamente o parzialmente compensati dai prezzi più alti e abbondantemente superiori al livello del dumping praticati sugli altri mercati comunitari. Il metodo utilizzato non avrebbe quindi permesso di misurare con precisione l'entità del dumping praticato. La Commissione ha ritenuto quindi opportuno tenere conto, nel calcolo del dumping, delle significative differenze riscontrate nella distribuzione dei prezzi all'esportazione tra le diverse regioni.
- (33) Il confronto tra singole transazioni non è stato considerato un'alternativa adeguata in quanto la scelta, tra decine di migliaia di operazioni sul mercato interno e sul mercato dell'esportazione, delle singole transazioni su cui basare il confronto è troppo complessa e arbitraria.
- (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, quindi, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta la media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione verso la Comunità.
- (35) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Daewoo Electronics Corporation	9,1 %
LG Electronics Corporation	14,3 %
Samsung Electronics Corporation	4,4 %

- (36) Poiché il livello di collaborazione è stato alto (100 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Corea alla Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello del margine di dumping più elevato stabilito per una delle società che ha collaborato, ossia al livello stabilito per la LG Electronics Corporation (14,3 %).

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione comunitaria e industria comunitaria

- (37) Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato solamente dal denunziante.
- (38) Il denunziante ha cooperato integralmente all'inchiesta. Considerato che il denunziante è l'unico fabbricante del prodotto simile nella Comunità, la sua produzione ha rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 100 % della produzione comunitaria di tale prodotto.

- (39) Il denunziante rappresenta quindi sia la produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, sia l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Al denunziante ci si riferirà quindi anche con l'espressione «industria comunitaria».
- (40) Nella fase di avvio (2002), l'industria comunitaria ha dovuto ricorrere alle importazioni del prodotto simile provenienti dalla società madre, negli Stati Uniti. Il volume di prodotto proveniente da tale fonte è diminuito notevolmente a partire dal 2003, da quando cioè il nuovo impianto ha cominciato a funzionare a regime [cfr. considerandi (80) e (81)]. Per quanto concerne la valutazione della situazione in cui versa l'industria comunitaria [cfr. considerandi (48) e successivi], l'analisi riguarda esclusivamente la produzione propria dell'industria comunitaria e non i suoi acquisti presso la società madre.

4.2. Consumo nella Comunità

- (41) Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite sul mercato comunitario della produzione propria dell'industria comunitaria, dei dati sulle importazioni nel mercato comunitario forniti dai tre produttori esportatori coreani e del volume delle importazioni sul mercato comunitario originarie degli Stati Uniti, ricavato dalla banca dati del settore maggiormente utilizzata. Nel periodo dell'inchiesta, il prodotto simile non è stato importato nella Comunità da altri paesi.
- (42) Considerato che l'industria comunitaria comprende solo un produttore e che il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile viene approvvigionato a partire da tre sole fonti (l'industria comunitaria, i produttori coreani e i produttori statunitensi), i dati relativi alle quote di mercato detenute dall'industria comunitaria e dagli Stati Uniti sono forniti in forma indicizzata, per garantire la riservatezza dei dati comunicati a titolo riservato dall'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (43) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile è più che raddoppiato. Il consumo comunitario è stato pari a circa 213 000 unità nel 2002 e a circa 456 000 unità nel periodo dell'inchiesta. In particolare, esso è aumentato del 51 % nel 2003, del 54 % nel 2004 e del 10 % nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Consumo CE complessivo (unità)	212 755	321 672	435 158	456 410
Indice (2002 = 100)	100	151	205	215

4.3. Importazioni dal paese in questione

a) Volume

- (44) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea nella Comunità è cresciuto in misura significativa e costantemente tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, aumentando del 157 %. In particolare, le importazioni dal paese in questione sono aumentate del 66 % tra il 2002 e il 2003, del 77 % nel 2004 e di altri 14 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (unità)	141 754	235 902	343 922	364 261
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	166	243	257
Quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla Repubblica di Corea	66,6 %	73,3 %	79,0 %	79,8 %
Prezzi delle importazioni dalla Repubblica di Corea (EUR/unità)	649	575	579	577
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	89	89	89

b) *Quota di mercato*

- (45) La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese in questione è aumentata di circa 13 punti percentuali durante il periodo in esame ed ha raggiunto un livello pari a quasi l'80 % durante il periodo dell'inchiesta. Gli esportatori coreani hanno guadagnato circa 7 punti percentuali nel 2003 e circa 6 punti percentuali nel 2004. Il mercato comunitario è quindi caratterizzato dalla presenza schiacciante di produttori coreani.

c) *Prezzi*

i) *Andamento dei prezzi*

- (46) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica di Corea è diminuito dell'11 %, anche a fronte del costante miglioramento, anno dopo anno, delle funzioni dei modelli in vendita. In particolare, il calo dei prezzi più sostanziale si è verificato tra il 2002 e il 2003. Dopo il 2003, i prezzi medi sono rimasti costanti (cfr. tabella).

ii) *Sottoquotazione dei prezzi*

- (47) Sono stati messi a confronto i prezzi medi di vendita dei modelli comparabili del prodotto in esame e del prodotto simile applicati nella Comunità dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria. A tal fine, i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni ed imposte, applicati ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori coreani, debitamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta il prodotto in esame originario della Repubblica di Corea venduto nella Comunità è stato caratterizzato da una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria compresa, a seconda dell'esportatore, tra il 34 % e il 42 %.

4.4. **Situazione dell'industria comunitaria**

- (48) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (49) Considerato che l'industria comunitaria è rappresentata solo da un produttore, i dati che la riguardano sono stati indicizzati o presentati in fasce di valori, al fine di tutelarne la riservatezza, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. Va inoltre osservato che poiché l'industria comunitaria ha cominciato le attività nell'aprile 2002, gli indicatori di pregiudizio tendono a registrare, tra il 2002 e il 2003, scarti consistenti, tanto verso l'alto (nel caso, per esempio, del volume di produzione) che verso il basso (nel caso, per esempio, degli investimenti).

a) *Produzione*

- (50) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 205 % nel 2003 e del 136 % nel 2004, raggiungendo un picco, per poi perdere il 36 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la produzione dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 70 000 e le 100 000 unità.

	2002	2003	2004	PI
Produzione (unità)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	305	441	405

b) *Capacità e indice di utilizzazione degli impianti*

- (51) La capacità produttiva è aumentata del 125 % nel 2003 e del 113 % nel 2004, rimanendo poi allo stesso livello nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo la capacità produttiva dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 100 000 e le 150 000 unità.

	2002	2003	2004	PI
Capacità produttiva (unità)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	225	338	338
Tasso di utilizzo degli impianti	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	136	131	120

- (52) L'indice di utilizzazione degli impianti è aumentato del 36 % nel 2003, raggiungendo un picco. Nel 2004, esso è diminuito di 5 punti percentuali, mentre nel periodo dell'inchiesta ha perso l'11 %. Nel periodo dell'inchiesta, il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria ha oscillato tra il 60 % e il 90 %.

c) *Scorte*

- (53) Nel periodo dell'inchiesta, le scorte di prodotto finito hanno rappresentato il 30 % circa del volume totale di produzione dell'industria comunitaria, un livello ritenuto eccessivamente elevato. Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria è dapprima diminuito del 29 %, nel 2003, per poi aumentare drasticamente del 140 % nel 2004 e quindi del 27 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2004. In tale periodo le scorte dell'industria comunitaria hanno oscillato tra le 10 000 e le 30 000 unità.

	2002	2003	2004	PI
Scorte finali (unità)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	71	211	238

d) *Volume delle vendite*

- (54) Le vendite di prodotti propri effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario ad acquirenti indipendenti è aumentata del 284 % nel 2003, del 37 % nel 2004, per poi perdere 6 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 50 000 e le 90 000 unità.

	2002	2003	2004	PI
Volume delle vendite EC ad acquirenti indipendenti	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	384	421	415

e) *Quota di mercato*

- (55) L'indicatore dell'andamento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è aumentato del 154 % nel 2003, raggiungendo il punto di massimo, per poi perdere il 48 % nel 2004 e altri 13 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha oscillato tra il 10 % e il 20 %.

	2002	2003	2004	PI
Quota di mercato detenuta dalla Comunità europea	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	254	206	193

f) *Crescita*

- (56) Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, a fronte di un aumento del 64 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato di soli 31 punti percentuali. L'industria comunitaria ha perso circa 4 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato 6 punti percentuali di quota di mercato tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta.

g) *Occupazione*

- (57) Il livello dell'occupazione dell'industria comunitaria è aumentato del 110 % tra il 2002 e il 2003 e del 102 % nel 2004, mentre è diminuito del 14 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo il numero di addetti occupati dall'industria comunitaria ha oscillato tra le 300 e le 500 unità.

	2002	2003	2004	PI
Occupazione (addetti)	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	210	312	298

h) *Produttività*

- (58) La produttività della manodopera dell'industria comunitaria, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è aumentata del 46 % tra il 2002 e il 2003, per poi perdere 5 punti percentuali nel 2004 e diminuire di altri 5 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la produttività dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 100 e le 300 unità per addetto.

	2002	2003	2004	PI
Produttività (unità per addetto)	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	146	141	136

i) *Salari*

- (59) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il salario medio per addetto è diminuito del 16 %. In particolare, esso è diminuito del 3 % nel 2003, dell'1 % nel 2004 ed infine del 2 % nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Costo del lavoro annuo per addetto (migliaia di EUR)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	97	86	84

j) *Prezzi di vendita*

- (60) I prezzi unitari di vendita della produzione propria dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti del 4 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, anche a fronte di un miglioramento costante, anno dopo anno, delle funzioni offerte dai modelli in vendita. In particolare, i prezzi si sono mantenuti ad un livello costante tra il 2002 e il 2004, con una perdita del 4 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo la media dei prezzi unitari praticati dall'industria comunitaria ha oscillato tra i 500 e i 1 000 EUR.

	2002	2003	2004	PI
Prezzo unitario sul mercato comunitario (EUR/unità)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	101	100	96

k) *Fattori che incidono sui prezzi comunitari*

- (61) Dall'inchiesta è emerso che nel periodo dell'inchiesta le importazioni in dumping sono state inferiori ai prezzi medi depressi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 34 % e il 42 %. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano sensibilmente più bassi della suddetta sottoquotazione media dei prezzi dell'industria comunitaria. La sottoquotazione, stabilita più a livello dei singoli tipi di prodotto, unita all'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, ha certamente aumentato la pressione sui prezzi, incidendo quindi sui prezzi interni dell'industria comunitaria.

l) *Redditività e utile sul capitale investito*

- (62) Nel periodo in esame, la redditività della vendita dei prodotti propri da parte dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, espressa come percentuale delle vendite nette, è rimasta negativa in tutto il periodo tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Le perdite sono state elevate nel 2002, poiché lo stabilimento ha iniziato le attività in quell'anno. La redditività è migliorata, avvicinandosi al punto di pareggio nel 2003, ma si è successivamente deteriorata nel 2004, per poi registrare perdite significative nel periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	PI
Redditività delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (% delle vendite nette)	dati protetti			
Indice (2002 = -100)	-100	-5	-9	-30
Utile sugli investimenti (percentuale del valore contabile netto degli investimenti)	dati protetti			
Indice (2002 = -100)	-100	-20	-37	-123

- (63) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività, rimanendo negativo in tutto il periodo in esame. Dopo un miglioramento sostanziale nel 2003, esso si è deteriorato nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta.

m) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

- (64) Anche il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative è rimasto negativo in tutto il periodo in esame. Rispetto al livello bassissimo del 2002, esso è migliorato avvicinandosi allo zero, ma è nuovamente sceso nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta. A causa dell'esiguità degli utili, l'industria comunitaria non è stata in grado di ottenere nuovi capitali dal gruppo a cui appartiene ed ha dovuto sospendere i progetti di espansione della produzione. Nei gruppi multinazionali quali quello a cui appartiene l'industria comunitaria, le risorse finanziarie vengono infatti tipicamente assegnate alle unità più redditizie.

	2002	2003	2004	PI
Flusso di cassa (migliaia di EUR)	dati protetti			
Indice (2002 = - 100)	- 100	- 8	- 65	- 65

n) *Investimenti*

- (65) Gli investimenti annui dell'industria comunitaria destinati alla produzione del prodotto in esame sono diminuiti drasticamente nel 2003, rispetto al 2002, anno di avvio della produzione e in cui si è registrato un picco degli investimenti. Nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, il flusso degli investimenti annui a favore della produzione del prodotto simile è rimasto stabile.

	2002	2003	2004	PI
Investimenti netti (migliaia di EUR)	dati protetti			
Indice (2002 = 100)	100	13	14	14

o) *Entità del margine di dumping*

- (66) Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

p) *Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping*

- (67) In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, la questione risulta irrilevante.

4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (68) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della Repubblica di Corea ha registrato un forte aumento, pari al 157 %, e la relativa quota di mercato è cresciuta del 13 %. Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dal paese in questione sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria. In termini di media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta ha raggiunto livelli compresi tra il 34 % e il 42 %, a seconda dell'esportatore, mentre per alcuni modelli, tali livelli sono risultati anche più elevati.

- (69) Nel periodo considerato si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Anche non considerando il 2002, anno in cui l'industria comunitaria ha avviato le attività, tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha manifestato un andamento negativo: il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 16 %, le scorte finali sono aumentate del 167 %, la Comunità ha perso il 61 % di quota di mercato, la produttività è diminuita del 10 %, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti del 5 %, la redditività, l'utile sugli investimenti e il flusso di cassa sono peggiorati anche rispetto ad un punto iniziale di riferimento già negativo.
- (70) Alcuni indicatori hanno registrato andamenti apparentemente positivi tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Il volume della produzione è aumentato del 100 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 31 % e l'occupazione è cresciuta dell'88 %. Valori di questo tipo sono considerati normali per un impianto produttivo nel primo periodo di attività che cerca di utilizzare i capitali fissi al massimo per assorbire i costi fissi. Tuttavia, tali valori positivi sono risultati insufficienti per evitare la perdita di quota di mercato, in quanto il mercato è cresciuto più rapidamente, e per ottenere un margine di profitto congruo.
- (71) Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Introduzione

- (72) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (73) Il notevole incremento, pari al 157 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta e della corrispondente quota di mercato comunitario, pari al 13 % circa, e la sottoquotazione riscontrata, compresa, nel periodo dell'inchiesta, tra il 32 % e il 42 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 16 %, le scorte finali sono aumentate del 167 %, la Comunità ha perso il 61 % di quota di mercato, la produttività è diminuita del 10 % e i prezzi di vendita unitari sono scesi del 5 %. Tale andamento va considerato nel contesto di un mercato comunitario in forte espansione tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, i prezzi oggetto di dumping sono risultati in media inferiori a quelli dell'industria comunitaria in tutto il periodo in esame ed hanno esercitato una pressione al ribasso su questi ultimi. Il conseguente calo dei prezzi dell'industria comunitaria, in un periodo in cui i costi della produzione sono rimasti costanti, hanno prodotto la contrazione della redditività, dell'utile sugli investimenti e del flusso di cassa, anche rispetto ad un punto di partenza già negativo. Si ritiene pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

5.3. Effetti di altri fattori

- a) *Aumento del costo delle materie prime*
- (74) Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria è legato all'aumento, osservato a partire dal 2003, del prezzo di alcune materie prime.

(75) In effetti, i prezzi di alcune materie prime, tra cui l'acciaio e il poliuretano, sono aumentati a partire dal 2003. Va tuttavia osservato che per quanto riguarda le materie prime fornite da società che operano in dollari USA, l'effetto è stato ammortizzato dall'apprezzamento dell'euro rispetto a tale valuta registrato nello stesso periodo. Inoltre, le materie prime fondamentali utilizzate nella fabbricazione del prodotto simile sono merci con quotazione internazionale e tanto l'industria comunitaria che i concorrenti coreani sono grandi gruppi con potere d'acquisto elevato e paragonabile. Essi sono quindi in grado di procurarsi le materie prime a prezzi simili. Se proprio, considerato l'andamento del won coreano rispetto al dollaro USA nel periodo in esame, i produttori che operano in euro, come l'industria comunitaria, hanno beneficiato di un vantaggio rispetto ai concorrenti coreani per quanto riguarda quella porzione di materie prime acquistate presso fornitori che operano in dollari USA. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che i costi unitari di produzione dell'industria comunitaria sono diminuiti sostanzialmente tra il 2002 e il 2003, in corrispondenza del crescente volume di attività del nuovo impianto, per poi rimanere costanti tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Il grave deterioramento della redditività osservato tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere attribuito tanto all'innalzamento dei costi di produzione quanto piuttosto alla diminuzione dei prezzi di vendita. In effetti, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 5 % tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, per effetto della depressione e del contenimento dei prezzi imputabili alle importazioni oggetto di dumping. L'aumento del prezzo delle materie prime ha quindi svolto un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e comunque non tale da annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

b) Aumento delle vendite a società dello stesso gruppo

(76) Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria è imputabile all'aumento del volume delle vendite effettuate dall'industria comunitaria a società dello stesso gruppo.

(77) Come tutte le società che fanno parte di un gruppo multinazionale, l'industria comunitaria ha effettuato, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, un certo numero di vendite a parti collegate, a prezzi di trasferimento. Nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, tali vendite hanno rappresentato rispettivamente solo il 2 %, il 5 %, il 15 % e il 12 % delle vendite totali dell'industria comunitaria. Inoltre, nessuna di tali vendite è stata effettuata sul mercato comunitario. Il volume delle vendite di cui al considerando (54), i prezzi di vendita di cui al considerando (60) e la redditività di cui al considerando (62) si riferiscono esplicitamente alle vendite di prodotti propri ad acquirenti indipendenti. Pertanto, gli eventuali effetti negativi sui prezzi dovuti alle vendite ad acquirenti collegati sono stati attentamente eliminati dall'analisi del pregiudizio. L'argomentazione è pertanto respinta.

c) Importazioni OEM (Original Equipment Manufacturer)

(78) Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni OEM dal paese in questione hanno causato un pregiudizio autoinflitto all'industria comunitaria.

(79) Contrariamente alle asserzioni di tale parte, l'industria comunitaria non ha importato il prodotto in esame dal paese in questione tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, né nel quadro di un accordo di fornitura OEM né attraverso altri canali. L'argomentazione è pertanto respinta.

d) Importazioni da altri paesi

(80) Come indicato al considerando (42), il mercato comunitario è alimentato da tre fonti, i produttori esportatori coreani, l'industria comunitaria e gli Stati Uniti. Il volume delle importazioni totali (comprese le importazioni dall'industria comunitaria) originarie degli Stati Uniti è diminuito del 49 % nel 2003, si è mantenuto costante nel 2004 ed è aumentato del 4 % nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato corrispondente detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti è diminuita del 66 % nel 2003, del 9 % nel 2004 ed è rimasta costante nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la quota di mercato detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti (comprese le importazioni da parte dell'industria comunitaria) ha oscillato tra il 5 % e il 10 %. L'andamento del volume delle importazioni e della quota di mercato è stato influenzato dai due fattori seguenti: il reperimento, da parte del denunziante, del prodotto simile presso la società madre negli Stati Uniti durante la fase di avvio e l'aumento sul mercato comunitario del volume delle importazioni oggetto di dumping dai produttori coreani.

- (81) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata nel 2002 e nel 2003. Il denunziante ha allora ridotto drasticamente le quantità di prodotto simile reperite presso la società madre negli Stati Uniti. Nel 2002, l'industria comunitaria ha reperito il 62 % delle vendite totali presso la società madre negli Stati Uniti. Tale percentuale è diventata del 3 % nel 2003, del 6 % nel 2004 e dell'8 % nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dell'industria comunitaria dalla società madre negli Stati Uniti hanno rappresentato il 57 % circa del volume delle importazioni originarie degli Stati Uniti nel 2002, il 6 % nel 2003, il 19 % nel 2004 e il 23 % nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni del denunziante dagli Stati Uniti sono state, tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, limitate e, come rivela la tabella seguente, i prezzi delle importazioni complessive dagli Stati Uniti (importazioni del denunziante e altre importazioni) sono state effettuate a prezzi superiori ai prezzi coreani e dell'industria comunitaria.
- (82) Alla luce della diminuzione del volume delle importazioni e della quota di mercato e dei prezzi relativamente alti, la Commissione ha concluso che le importazioni dagli Stati Uniti, effettuate dalla stessa Whirlpool o da un concorrente indipendente, non hanno causato alcun pregiudizio all'industria comunitaria.

	2002	2003	2004	PI
Volume delle importazioni dagli Stati Uniti (unità)	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	51	51	54
Quota di mercato detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti	dati protetti			
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	34	25	25
Prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti (EUR/unità)	1 157	1 138	1 090	1 012
<i>Indice (2002 = 100)</i>	100	98	94	87

e) *Conseguenza delle operazioni di avvio*

- (83) Una parte interessata ha sostenuto che l'eventuale pregiudizio sostenuto dall'industria comunitaria è imputabile alle operazioni di avvio del nuovo stabilimento.
- (84) Tale parte interessata ha inoltre affermato che i primi prodotti simili fabbricati nello stabilimento dell'industria comunitaria hanno raggiunto il mercato nell'aprile 2003. Ciò non è esatto. Lo stabilimento ha cominciato le attività nell'aprile 2002 e i prodotti sono stati messi in vendita a partire dal 2002. Come indicato al considerando (62), la redditività dell'industria comunitaria è risultata fortemente negativa nell'anno dell'avvio delle attività (2002). Nel 2003, la redditività è migliorata significativamente, raggiungendo quasi il punto di pareggio. Nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, essa si è nuovamente deteriorata. L'argomentazione della parte interessata non spiega perché dopo un periodo di avvio prevedibilmente difficile nel 2002, la redditività sia migliorata (2003) per poi peggiorare (2004 e periodo dell'inchiesta). L'argomentazione è pertanto respinta.

f) *Effetti delle vendite di altri tipi di frigoriferi*

- (85) Una parte interessata ha sostenuto che nella valutazione della situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria bisognerebbe tenere conto anche degli effetti della vendita di altri tipi di frigoriferi, in quanto i consumatori alla ricerca di frigoriferi possono scegliere tra tutta la gamma di frigoriferi.
- (86) Dai considerandi da (9) a (17) risulta chiaro che il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile rappresenta un mercato autonomo e distinto dai mercati degli altri frigoriferi. La questione della concorrenza tra tale mercato e il mercato di altri prodotti è pertanto irrilevante e l'argomentazione viene respinta. In ogni caso, l'analisi della situazione dell'industria comunitaria di cui ai considerandi da (48) a (71) è basata esclusivamente su dati relativi ai frigoriferi «side by side».

g) *Pregiudizio autoinflitto imputabile a difetti di progettazione e a decisioni di mercato inopportune*

- (87) Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non sarebbe stato tanto causato dalle pratiche di dumping quanto autoinflitto a causa di una serie di decisioni strategiche sbagliate. In particolare, la parte in questione si è riferita alla progettazione scadente degli sportelli (sportelli bombati), al costo elevato dei materiali di rivestimento (per esempio, l'acciaio inossidabile) e la maggiore lunghezza del ciclo di rinnovamento del prodotto.
- (88) Per quanto riguarda il primo punto, va osservato che l'industria comunitaria ha sempre prodotto e offerto modelli con sportelli bombati e sportelli piatti. Inoltre, le cifre relative alle vendite dell'industria comunitaria e gli studi di mercato rivelano, contrariamente alle affermazioni della parte in questione, una netta predilezione dei consumatori per gli sportelli bombati. Infine, va osservato che la stessa parte in questione ha recentemente introdotto una serie di frigoriferi a sportello bombato, una decisione che sembra incompatibile con le sue affermazioni.
- (89) Per quanto riguarda il secondo punto, l'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria non utilizza solamente l'acciaio inossidabile per le rifiniture esterne del prodotto simile, ma anche materiali più economici. In ogni caso, il confronto tra il costo dell'acciaio inossidabile utilizzato dall'industria comunitaria e il costo del succedaneo più simile utilizzato dai produttori esportatori coreani ha evidenziato che la differenza è pari a circa l'1 % del costo totale di produzione. Tali dati dimostrano che il costo dell'acciaio inossidabile per le rifiniture esterne non può essere l'unica causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (90) Per quanto riguarda il terzo punto, l'industria comunitaria adotta un ciclo di rinnovamento del prodotto compreso tra un anno e due anni, mentre la parte interessata in questione cambia i modelli ogni anno. Effettivamente, il ciclo di rinnovamento del prodotto dell'industria comunitaria è leggermente più lungo rispetto alla parte in questione, ma rimane tuttavia paragonabile a quello dei produttori statunitensi. La parte interessata in questione non ha fornito alcun elemento di prova concreto che spiegasse perché e in che modo un ciclo di rinnovamento del prodotto di un anno debba automaticamente implicare volumi di vendita maggiori e profitti più alti rispetto ad un ciclo di rinnovamento di due anni. Al contrario, l'industria comunitaria ha fornito elementi di prova che indicano che i partner commerciali e i dettaglianti sono contrari ai rinnovamenti troppo frequenti della gamma dei prodotti, a causa degli elevati costi relativi all'esposizione delle merci e ai nuovi cataloghi.
- (91) I presunti difetti di progettazione e le decisioni di mercato inopportune hanno quindi svolto un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria e non vanno pertanto ad incidere sul nesso causale.

h) *Concorrenza nelle diverse gamme di prodotti*

- (92) Una parte interessata ha sostenuto i) di non essere un concorrente dell'industria comunitaria nella stessa gamma di prodotti; ii) che è fuorviante basare le conclusioni sul confronto tra prezzi medi e iii) di non aver pertanto potuto causare un pregiudizio all'industria comunitaria.
- (93) L'omogeneità tra il prodotto in esame e il prodotto simile è già stata chiarita ai considerandi da (9) a (17). Ovviamente, ogni mercato definito in tal modo comprende un certo numero di tipi, modelli o caratteristiche. Tuttavia, tali modelli hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi finali e non si possono tracciare dei confini netti tra i segmenti di mercato, che tendono al contrario ad accavallarsi. I calcoli relativi alla sottoquotazione sono stati effettuati in base ai modelli [cfr. considerando (47)] e non semplicemente in base ai prezzi medi. La sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria da parte dei prezzi all'esportazione del produttore esportatore in questione è stata accertata per quasi tutti i modelli oggetto del confronto. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.4. Conclusione sul rapporto di causalità

- (94) Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato, in particolare tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. L'incremento di quota di mercato delle importazioni coreane a basso prezzo è coinciso con la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria e del prezzo di vendita unitario e con il calo della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa legato alle attività operative.

- (95) Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.
- (96) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (97) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate.

6.1. Interesse dell'industria comunitaria

- (98) Come indicato al considerando (39), l'industria comunitaria è costituita da una società, con uno stabilimento in Italia e circa 300-500 addetti direttamente attivi nella produzione e nella vendita del prodotto simile e nelle attività amministrative pertinenti. Secondo le previsioni, l'istituzione delle misure dovrebbe favorire l'incremento del volume delle vendite dell'industria comunitaria. La Commissione si aspetta quindi che l'incremento della produzione, l'aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività e la conseguente probabile diminuzione dei costi unitari permetteranno all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria e offrire prezzi più competitivi. In questo modo si ridurrebbe la differenza sostanziale tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori coreani.
- (99) Se invece le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che l'andamento negativo dell'industria comunitaria continuerebbe. L'industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quota di mercato e a subire un calo di redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ulteriore contrazione dell'occupazione nella Comunità.
- (100) In conclusione, l'istituzione delle misure antidumping consentirà all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

6.2. Interesse dei fornitori dell'industria comunitaria

- (101) Due fornitori dell'industria comunitaria, che forniscono due delle principali materie prime utilizzate dall'industria comunitaria, hanno collaborato al procedimento ed espresso il loro sostegno alla denuncia presentata dall'industria comunitaria. I due fornitori sono rappresentativi in quanto le due materie prime in questione rappresentano il 30 % circa dell'approvvigionamento complessivo di materie prime da parte dell'industria comunitaria. La fornitura di materie prime e di componenti all'industria comunitaria nel quadro della produzione del prodotto simile ha rappresentato in media il 2 % circa del fatturato complessivo delle due società in questione e 22 posti di lavoro.
- (102) L'istituzione delle misure permetterebbe ai fornitori che hanno collaborato di aumentare il fatturato, la redditività e il tasso di occupazione.

6.3. Interesse dell'industria degli elettrodomestici

- (103) Varie federazioni industriali [Il Conseil Européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) e l'Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali (ANIE)] hanno presentato osservazioni scritte a favore dell'adozione di misure antidumping nel caso in questione.

- (104) Analogamente, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'effetto di compressione dei prezzi prodotto dalle importazioni dalla Repubblica di Corea, i principali produttori di elettrodomestici (Electrolux e Bosch-Siemens), pur non fabbricando il prodotto simile nella Comunità, hanno espresso il loro sostegno alla denuncia presentata dal denunciante. Una delle società in questione ha dichiarato di avere avuto l'intenzione concreta di avviare la produzione del prodotto simile nella Comunità, ma di avere sospeso il progetto a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea. Va osservato che sia la Electrolux che la Bosch-Siemens hanno importato il prodotto simile dagli Stati Uniti nel periodo dell'inchiesta e sono state quindi toccate direttamente dalle pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori coreani. Entrambe le società occupano da 30 a 50 addetti nella Comunità, che gestiscono le attività di importazione e di rivendita del prodotto simile.
- (105) L'industria degli elettrodomestici in generale sarebbe quindi a favore dell'istituzione delle misure antidumping.

6.4. Interesse degli importatori collegati nella Comunità

- (106) La maggior parte delle importazioni del prodotto in esame viene effettuata tramite società di importazione collegate, ovvero da controllate dei tre produttori coreani che hanno collaborato. Gli importatori in questione sono contrari all'istituzione delle misure antidumping. Nel periodo dell'inchiesta, i 26 importatori collegati che hanno collaborato hanno assorbito circa il 96 % del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie del paese in questione. Le attività di importazione e rivendita del prodotto in esame corrispondono al 4 % circa del fatturato complessivo di tali società. In termini di manodopera, su un totale di circa 4 000 addetti che lavorano per gli importatori collegati in questione, 170 persone si occupano direttamente del commercio e della rivendita del prodotto in esame nella Comunità.
- (107) Per quanto concerne il possibile effetto delle misure su tali importatori, va osservato in primo luogo che l'inchiesta ha evidenziato che il mercato del prodotto in esame e del prodotto simile nella Comunità è un mercato in forte espansione. Inoltre, il livello dei dazi è contenuto e, poiché le misure si basano sui margini di dumping, esse non colmeranno le differenze sostanziali riscontrate tra i prezzi all'esportazione coreani e i prezzi dell'industria comunitaria. In altri termini, anche se venissero adeguati sulla base del margine di dumping riscontrato, i prezzi all'esportazione coreani risulterebbero inferiori agli attuali prezzi dell'industria comunitaria. Alla luce di tali considerazioni, le misure non produrranno necessariamente la diminuzione del volume delle vendite realizzate dai produttori esportatori coreani. Al contrario, in considerazione della rapidità con cui si espande il mercato in questione, è possibile che si assisterà alla stabilizzazione del volume delle vendite, senza grandi ripercussioni sulla situazione attuale degli importatori collegati. Inoltre, come indicato nel considerando precedente, l'importazione del prodotto in esame rappresenta solamente il 4 % del fatturato di tali società.
- (108) Pertanto, la Commissione ha provvisoriamente concluso che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere ripercussioni negative gravi sulla situazione degli importatori collegati della Comunità.

6.5. Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

- (109) Nel periodo dell'inchiesta, l'unico importatore indipendente che ha collaborato ha assorbito il 2 % circa del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie del paese in questione. Tale importatore ha quindi importato il 50 % circa dei volumi che non vengono importati dalla Repubblica di Corea tramite importatori collegati ed è ritenuto rappresentativo della situazione degli importatori indipendenti. Tale parte che ha collaborato, che, nel quadro di un accordo di fornitura OEM, ha importato il prodotto in esame da un produttore esportatore che ha collaborato per rivenderlo nella Comunità con il proprio marchio, ha dichiarato di volere rimanere neutrale rispetto alla denuncia presentata dall'industria comunitaria, aggiungendo che deciderà sull'opportunità di avviare la produzione del prodotto simile nella Comunità in base all'esito del presente procedimento. L'attività di rivendita del prodotto in esame rappresenta una porzione trascurabile del fatturato complessivo della società. In termini di manodopera, meno di 10 addetti si occupano del commercio e della rivendita del prodotto in esame.

- (110) Come risulta dal considerando (107), le misure antidumping in questione non porterebbero necessariamente al calo del volume delle vendite del prodotto in esame, ma piuttosto alla stabilizzazione del volume delle importazioni. Considerata la posizione neutrale dell'importatore indipendente in questione nel presente procedimento e la percentuale trascurabile del suo fatturato relativo alla rivendita nella Comunità, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping produrrà con ogni probabilità un effetto marginale sulla situazione degli importatori indipendenti nella Comunità.

6.6. Interesse dei dettaglianti e dei consumatori

- (111) Considerata la specificità del mercato in questione, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei dettaglianti e delle associazioni dei consumatori. Le risposte a tale invito sono state tuttavia molto scarse. Solo due dettaglianti hanno collaborato e nessuno dei due si è esplicitamente opposto alla denuncia. Nel periodo dell'inchiesta, il volume delle vendite di frigoriferi «side by side» da parte dei due dettaglianti che hanno collaborato è stato pari al 4 % circa del consumo comunitario complessivo. Il fatturato generato dalla vendita del prodotto in esame e del prodotto simile ha rappresentato lo 0,1 % del fatturato complessivo delle due società ed è stato caratterizzato da un margine lordo del 10 % circa rispetto alle vendite nette nel periodo dell'inchiesta. Sulla base dei relativi fatturati, il numero di posti di lavoro assegnati al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta è stato stimato pari a circa 50.
- (112) Come indicato al considerando (107), nel caso presente le misure antidumping potrebbero produrre la stabilizzazione del volume delle vendite originarie del paese in questione. L'effetto sui prezzi di un tale scenario sarebbe probabilmente il seguente. I prezzi CIF franco frontiera comunitaria delle esportazioni coreane sarebbero soggetti ad un dazio compreso tra il 4,4 % e il 14,3 %. Tra il prezzo di consegna e il prezzo finale al consumo devono essere aggiunti vari costi, tra cui i costi di consegna agli importatori e la maggiorazione da loro applicata e i costi di consegna ai dettaglianti e la maggiorazione da questi applicata. Tali aggiunte produrranno verosimilmente un prezzo finale al consumo superiore del 100 % circa al prezzo CIF. L'incidenza del dazio antidumping sul prezzo finale al consumo sarebbe quindi pari, in percentuale, alla metà dell'aliquota del dazio antidumping. Considerata la quota di mercato dominante detenuta dai produttori esportatori coreani, il prezzo di vendita di riferimento sul mercato comunitario è, e con ogni probabilità continuerà ad essere, fissato da tali produttori esportatori. Come indicato ai considerandi (98) e (107), grazie all'istituzione delle misure l'industria comunitaria potrebbe trovarsi nella condizione di offrire prezzi più competitivi. Considerata la quota di mercato relativamente esigua, però, ciò avrà un effetto limitato sul prezzo comunitario medio al consumo per il prodotto in esame. È improbabile che le misure proposte abbiano un'incidenza sul prezzo delle importazioni dagli Stati Uniti. Tutto considerato, l'adozione delle misure potrebbe comportare un aumento moderato, compreso tra il 2 % e il 7 %, del prezzo al consumo.
- (113) Alla luce di quanto precede e considerata la poca collaborazione, si può concludere che è improbabile che le misure proposte incideranno in misura sostanziale sulla situazione dei dettaglianti e dei consumatori comunitari.

6.7. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

- (114) L'istituzione delle misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. Considerata la tendenza negativa dell'industria comunitaria, esiste il rischio concreto che, senza le misure, l'unico produttore comunitario si trovi costretto a chiudere lo stabilimento e a licenziare gli addetti. L'istituzione delle misure avrebbe ripercussioni positive anche sui fornitori dell'industria comunitaria. In generale, tutta l'industria degli elettrodomestici si è dichiarata a favore delle misure. Gli importatori e i dettaglianti indipendenti che hanno collaborato hanno mantenuto una posizione neutrale. Gli eventuali effetti negativi, che consisterebbero nella stabilizzazione del volume delle importazioni, sarebbero abbondantemente compensati dagli effetti positivi previsti per l'industria comunitaria. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

7. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (115) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (116) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.
- (117) Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 6 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. L'inchiesta ha rivelato che la Whirlpool ha raggiunto un livello di profitto approssimativamente pari a tale valore nelle vendite negli Stati Uniti di frigoriferi "side by side" e nelle vendite nella Comunità di prodotti appartenenti a segmenti simili ma senza la concorrenza rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping.
- (118) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, transazione per transazione, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione CIF.

- (119) Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Daewoo Electronics Corporation	98,5 %
LG Electronics Corporation	74,8 %
Samsung Electronics Corporation	66,3 %

- (120) Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

7.2. Misure provvisorie

- (121) Alla luce di quanto precede e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio ad un livello pari al margine di dumping e di pregiudizio minimo riscontrato, conformemente alla regola del dazio minore.

- (122) Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Dazio antidumping proposto
Daewoo Electronics Corporation	98,5 %	9,1 %	9,1 %
LG Electronics Corporation	74,8 %	14,3 %	14,3 %
Samsung Electronics Corporation	66,3 %	4,4 %	4,4 %
Tutte le altre società	98,5 %	14,3 %	14,3 %

- (123) Le aliquote di dazio individuali relative alle società specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni dei prodotti originari della Repubblica di Corea e fabbricati da tali società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate sopra. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.
- (124) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

7.3. Disposizione finale

- (125) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, classificabili al codice NC ex 8418 10 20 (codice TARIC 8418 10 20 91) originari della Repubblica di Corea.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul	9,1	A733
LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul	14,3	A734
Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seoul	4,4	A735
Tutte le altre società	14,3	A999

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 356/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1° al 31 marzo 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di appli-

cazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾ prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 26,917 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1° al 31 marzo 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 357/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****recante sessantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 22 febbraio 2006, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 13).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

Nella sezione «persone fisiche», la voce «Mohammed **Benhammedi** [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: britannica» è sostituita dal testo seguente:

«Mohammed **Benhammedi** [alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.»

REGOLAMENTO (CE) N. 358/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1° marzo 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1° marzo 2006

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	38,11
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,52
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	52,52
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,11

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.2.2006-27.2.2006

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	141,77 (***)	74,42	180,84	170,84	150,84	105,62
Premio sul Golfo (EUR/t)	42,87	16,79	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 16,88 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: — EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 359/2006 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2006****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione ⁽³⁾. Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 344/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 18.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1° marzo 2006

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	34,77	0,85
1701 11 90 ⁽¹⁾	34,77	4,47
1701 12 10 ⁽¹⁾	34,77	0,72
1701 12 90 ⁽¹⁾	34,77	4,18
1701 91 00 ⁽²⁾	37,34	6,56
1701 99 10 ⁽²⁾	37,34	3,14
1701 99 90 ⁽²⁾	37,34	3,14
1702 90 99 ⁽³⁾	0,37	0,30

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 360/2006 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2006
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,148 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).